

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 44



Comuni di



Ragusa



Chiaramonte

Gulfi



Giarratana



Monterosso

Almo



Santa

Croce

Camerina



ASP Ragusa

**REGOLAMENTO per l'ORGANIZZAZIONE
E il FUNZIONAMENTO
del DISTRETTO SOCIO SANITARIO 44
alla luce del D.P. n. 574/GAB**

Art. 1) PREMESSA

Il presente regolamento per l'ORGANIZZAZIONE e il FUNZIONAMENTO del DISTRETTO SOCIO SANITARIO 44 sostituisce in toto il precedente regolamento per l'ORGANIZZAZIONE e il FUNZIONAMENTO del DISTRETTO SOCIO SANITARIO 44 approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 44 in data 27/6/2007 ed ormai inadeguato rispetto alla quantità e complessità delle programmazioni distrettuali.

Art. 2) FINALITA'

Finalità del presente regolamento è la piena e organica realizzazione di quanto previsto dai Piani di zona, dai Piani di Attuazione Locali (PAL), dall' Avviso ministeriale n. 4/2016 per soggetti/nn. ff. in condizioni di povertà estrema, dalla Quota povertà estrema fondo povertà 2018 e 2019, dal PON INCLUSIONE Avviso ministeriale n. 1_19 PalS, dai PAC anziani e PAC infanzia, dai progetti HOME CARE PREMIUM finanziati da INPS, dal Piano Regionale della Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Povertà, del PON INCLUSIONE FSE ; del Po I FEAD, dei Fondi INPS -HCP, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e di altre programmazioni relative a risorse comunitarie, ministeriali, regionali e private, che concorrono a definire il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citate e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali.

L'organizzazione degli interventi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità economica , efficienza , efficacia e rispondere al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3) OGGETTO ED OBIETTIVI

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio coordinato della Programmazione, delle funzioni amministrative e della gestione in forma associata delle programmazioni riguardanti le attività di cui al precedente Art.2. Il Presente Regolamento è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

A) favorire la formazione e l'attuazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei vari servizi oggetto delle varie programmazioni.

B) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti dalle diverse forme di pianificazione locale.

Art. 4) COMPITI DI CIASCUN COMUNE ADERENTE AL DISTRETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento , ciascun Comune aderente svolge le seguenti funzioni:

- rafforza il Servizio Sociale Professionale/segretariato sociale , quale presidi di prossimità/ punto unico di interlocuzione/aiuto/promozione dei cittadini per tutte le problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie e dei loro componenti;

- censisce i bisogni e le fragilità della propria Comunità, prende in carico e fornisce aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi
- individua tra gli operatori del proprio Ufficio sociale il/i componente /i dello Ufficio Piano e partecipa alle attività dell' Ufficio Piano per la gestione associata dei servizi.
- Predispone sulla scorta del fabbisogno censito e dei progetti personalizzati da attuare, la relazione sociale dei fabbisogni censiti da inoltrare all' Ufficio Piano;

Art. 5) COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento è individuato, quale Comune capofila per la gestione associata dei servizi alla persona, il Comune di Ragusa.

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti , le attività , le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dal presente Regolamento;
- riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dalla programmazioni distrettuali di cui all' art. 1) del presente regolamento;
- adotta e dà applicazione ai regolamenti ed atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci.
- Esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale ,negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit;
- verifica la rispondenza dell' attività gestionale con le finalità di cui al presente Regolamento;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche alle varie programmazioni distrettuali previa autorizzazione del Comitato dei Sindaci;
- verifica la rispondenza dell'attività gestionale di cui al presente Regolamento;
- rappresenta presso enti e amministrazioni i soggetti sottoscritti delle varie programmazioni distrettuali di cui al precedente art. 1;
- adotta tutti gli atti, le attività , le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro , per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l' accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l' esecuzione del Comitato dei Sindaci , le azioni finalizzate a rafforzare collaborazione tra i vari Comuni del Distretto e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull' andamento delle collaborazione tra i vari Comuni del Distretto e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dalle varie programmazioni di cui all' art. 2.

Art. 6) COMITATO DEI SINDACI: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

6.1 - La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo delle varie programmazioni distrettuali di cui all'art. 2 è riservata al Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati. Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio Piano, il Direttore Generale /Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci è

presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci impartisce all' Ufficio di Piano gli indirizzi politico- amministrativi per la redazione dei piani o programmi.

6.2 - Il Comitato dei Sindaci è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti da indirizzo politico. Esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio – sanitaria in tutto il distretto ed alla verifica dei risultati raggiunti. Attiva tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione delle programmazioni di cui al precedente art. 2. nell' ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a norma dell'art. 6 della Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000.

Spetta al Comitato, inoltre, anche la programmazione delle Conferenze di servizio, per informare il territorio sulle iniziative da adottare favorendo la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nella fase della redazione delle programmazioni sia nella fase successiva di gestione e verifica delle stesse.

Nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza, promuove ed approva le varie programmazioni avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni dell'Ufficio di Piano, appositamente costituito, quale strumento operativo e gestionale della programmazione locale. Mediante la collaborazione con l'Ufficio di Piano, predispone e promuove la concertazione con le organizzazioni del privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva.

E' un organismo permanente che opera nell'ambito della programmazione sanitaria in attuazione della Legge 229/99 e del Piano Socio-Sanitario Regionale. Il Comitato dei Sindaci programma periodiche conferenze di servizio distrettuali, con la finalità di informare la cittadinanza del distretto rispetto agli indirizzi ed alle iniziative volte a favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali coinvolti.

6.3 - Composizione - Il Comitato dei Sindaci è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni del Distretto Socio – Sanitario 44. Alle sedute del comitato partecipa, il Direttore Generale del Distretto sanitario di Ragusa o un suo delegato. Partecipano, altresì, senza diritto di voto e con compiti di assistenza, il Dirigente del Comune Capofila , nella qualità Responsabile dell' Ufficio di Piano nonché i componenti dell' ufficio di piano distrettuale.

6.4 – Presidente - Il Comitato dei Sindaci è presieduto da un Sindaco del distretto o da un suo delegato, eletto a maggioranza degli aventi diritto dai Sindaci /Assessori delegati presenti. Lo stesso organismo elegge un Vice presidente. Il presidente rimane in carica per il periodo del mandato elettivo del sindaco del proprio comune ed ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni. Il Presidente convoca, il Comitato , definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l' Ufficio di Piano. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Sindaco/Assessore del Comune del distretto, appositamente delegato con funzioni di vicepresidente, individuato con apposita votazione. Il Presidente, in caso di cessazione della carica , ovvero di decadenza, non potrà continuare a svolgere la propria funzione. In tale circostanza, il Comitato dei Sindaci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

6.5 - Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci - Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti , nonché su proposta del responsabile dell' Ufficio di Piano. Il Comitato deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti entro giorni tre da tale richiesta. L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso, anche via mail, alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascun componente e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione e deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta a mezzo posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto. Il Comitato dei Sindaci ha sede legale presso il Comune Capofila. Le riunioni si tengono , di norma , presso il Comune capofila. Oltre ai componenti riportati nell' articolo 5, per particolari ed opportuni motivi, possono essere invitati a partecipare alle

sedute, senza diritto di voto, i componenti del Ufficio di Piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni, come specificato nei successivi articoli.

6.6 - Validità delle riunioni e delle votazioni - Le riunioni del Comitato sono valide se presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto, purché sia presente il Presidente o il Vicepresidente. Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese. Il Rappresentante dell'A.S.P. non ha diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. Per la partecipazione alle sedute del Comitato, non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute ed all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Responsabile dell'ufficio di piano o da un suo delegato. Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

6.7 - Comitato aperto - Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato, o su richiesta di 1/3 dei componenti, può convocare la seduta nella forma di comitato aperto. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati gli Assessori dei Comuni del Distretto, della Provincia e della Regione; altri rappresentanti dei Comuni, della Provincia e della Regione, nonché Parlamentari ed Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere. In tali particolari adunanze, il Presidente consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al comitato gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate. Il Comitato aperto può essere convocato per particolari motivi di interesse comune, congiuntamente con il Comitato di altri distretti. Durante le adunanze aperte del Comitato, non possono essere adottate deliberazioni o autorizzazioni di impegno spesa.

6.8 - Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta - Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del comitato funzionari dell'A.S.P. 7, dei Comuni facenti parte del Distretto, o esperti del terzo settore, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

6.9 - Deliberazioni - Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto, nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal presidente, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano. I componenti che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati. L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Dirigente del comune capofila di distretto, che si avvale dei responsabili di servizio di segreteria. Le deliberazioni del comitato sono eseguibili immediatamente. Copia dell'atto sarà consegnata ai Comuni del Distretto ai fini della conoscenza di tutta la cittadinanza ricadente nel territorio di appartenenza del Distretto.

6.10 - Verbale di deliberazione - La deliberazione del Comitato è costituita dal verbale delle adunanze ed è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dallo stesso. La sua redazione avviene a cura del Dirigente del comune capofila del Distretto Socio-Sanitario, che si avvale degli uffici di segreteria. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;

- i nominativi degli astenuti e dei contrari;
- nelle votazioni segrete , il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le deliberazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente o suo delegato.

6.11 - Assenza dei componenti - In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un suo delegato. Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne comunicazione. Il Vice sindaco non ha bisogno di delega formale. Qualora le assenze dei componenti il Comitato siano superiori a tre riunioni consecutive senza che vi sia alcun sostituto, il legale rappresentante dell' Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

6.12 - Decadenza/ Incompatibilità - I Componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune cessi di svolgere le proprie funzioni o venga loro revocata la delega. In quest'ultimo caso è data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

6.13 - Accesso agli atti - Ciascun Ente ,aderente al Distretto , potrà, in qualsiasi momento , informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione delle programmazioni di cui al precedente art. 2, presentando richiesta al presidente del Distretto.

Art.7) Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono stipulando apposita convenzione un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico amministrativa. All' Ufficio di piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali.

L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro. ancorchè posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

L' Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila che provvede a dotarsi di mezzi e risorse per il funzionamento e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre dal personale allo scopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

Art. 8) Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell' Ufficio di Piano ai sensi del presente regolamento, è individuato nel Dirigente del Settore dei Servizi Sociali del Comune capofila, è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila ed assume la responsabilità del funzionamento dell' Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dello Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell' ufficio stesso. Esso in particolare :

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida alla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all' Ufficio di Piano, interpellando direttamente se necessario, gli uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all' Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempienti;

- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni;
- i) cura, ogni anno, la relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione del Comitato dei Sindaci
- j) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

Art. 9) Composizione dell' Ufficio di Piano

La dotazione organica dell' Ufficio Piano è costituita mediante l' apporto di ogni comune del Distretto; ne fanno parte in maniera stabile, oltre al Dirigente Servizi Sociali del Comune capofila con funzione di responsabile dell' Ufficio Piano, i seguenti soggetti:

Comune di Ragusa:

- Responsabile Area povertà- inclusione sociale e Area Anziani;

- Responsabile Area Disabili;

Comune di Santa Croce Camerina: 1 componente;

Comune di Giarratana: 1 componente;

Comune di Monterosso Almo: 1 componente;

Comune di Chiaramonte Gulfi: 1 componente

In relazione alla particolarità degli argomenti trattati, il suddetto Ufficio Piano può essere integrato, su disposizione del Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune Capofila, di volta in volta da un numero massimo di due dipendenti dei comuni del distretto in relazione alle attitudini dei soggetti.

Art.10 Personale dell' Ufficio di Piano

Le risorse umane assegnate all' Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il responsabile dell' Ufficio di Piano è individuato nel Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune Capofila.

Art. 11 Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano

I componenti dell' Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all' Ufficio di Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nei limiti della quota parte di finanziamento dei Piani di Zona e delle eventuali quote parte di finanziamento delle altre programmazioni distrettuali destinate all' incentivo del personale inserito nell' Ufficio Piano.

Art. 12 Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

12.1) Gli enti aderenti costituiscono, stipulando apposita convenzione, la "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" che costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi e le programmazioni distrettuali di cui all'art. 2;

12.2) La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), Centri per per l'Impiego

(CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazione in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

12.3) La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica di ogni singola programmazione.

12.4) La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- si esprime sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

12.5) La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci ed è articolata in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree d'intervento: Famiglia/Minori, Anziani, disabili, Povertà, Immigrazione.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni due anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

12.6) Composizione Rete Territoriale- La Rete Territoriale è composta da soggetti rappresentanti le categorie sotto elencate:

- n. 5 Funzionari del Comune di Ragusa
- n. 2 Funzionari del Comune di Giarratana
- n. 2 Funzionari del Comune di Monterosso Almo
- n. 2 Funzionari del Comune di Santa Croce Camerina
- n. 2 Funzionari del Comune di Chiaramonte Gulfi
- n. 1 Rappresentante della Provincia Regionale di Ragusa
- n. 1 Rappresentante dell'ASP n.7 di Ragusa
- n. 1 Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa
- n. 3 Rappresentanti delle Istituzioni scolastiche/CPIA/Ufficio scolastico Provinciale/ Osservatorio dispersione scolastica/ Università e Centri di Ricerca
- n. 3 Rappresentanti delle organizzazioni sindacali
- n. 1 Rappresentante della Diocesi di Ragusa
- n. 1 rappresentante IPAB
- n. 3 Rappresentanti del "terzo settore" in modo che siano complessivamente rappresentati le organizzazioni del volontariato e le onlus in generale che si occupano delle varie tipologie di beneficiari degli interventi e dei servizi sociali;
- n. 4 rappresentanti delle centrali cooperative maggiormente rappresentative nel distretto in modo che siano complessivamente rappresentati le varie cooperative sociali che si occupano delle varie tipologie di beneficiari degli interventi e dei servizi sociali;
- n. 2 Rappresentante degli Enti di formazione ex legge regionale 24/86;
- n.1 rappresentante degli Enti/associazioni che si occupano di persone disabili
- n. 2 Rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria
- n. 1 Rappresentante del CSSA
- n. 1 Rappresentante del USSM
- n. 1 Rappresentante della Casa Circondariale
- n. 1 Rappresentante UEPE
- n. 1 Rappresentante C.P.I.

12.7) I componenti della Rete Territoriale vengono indicati, in seguito a specifica richiesta da parte del Responsabile dell' Ufficio di piano, dai rispettivi Dirigenti dei vari Comuni del Distretto in quanto ai componenti funzionari comunali e dai rispettivi Enti e/o Organizzazioni di appartenenza in quanto agli altri organismi rappresentati con possibilità di indicare eventuali componenti supplenti. La nomina dei singoli componenti non consente deleghe a terze persone.

L' indicazione da parte dei vari Enti relativamente ai propri rappresentanti nella Rete territoriale è formalizzata mediante determinazione del Presidente del Comitato dei Sindaci. La Rete territoriale potrà essere successivamente allargata con la presenza di altre realtà istituzionali, sociali o economiche del territorio. L'ammissione avverrà con delibera del presidente del Comitato dei Sindaci. Alle riunioni sono ammessi esclusivamente i soggetti individuati quali componenti della Rete territoriale. Non sono ammessi alle sedute soggetti terzi delegati.

12.8) Sede operativa - La Rete Territoriale ha la propria sede operativa presso i locali del Settore VII -Servizi sociali ed assistenziali del Comune di Ragusa.

12.9) Autonomia - La Rete Territoriale ha l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi/obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

12.10) Rapporti tra Rete Territoriale ed il Comitato dei Sindaci- I rapporti tra ed il Comitato dei Sindaci si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed organizzativa . La Rete Territoriale informa periodicamente, tramite il Responsabile Ufficio Piano , il Comitato dei Sindaci della propria attività , affinché quest'ultimo possa valutare e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici ed il rispetto della normativa vigente.

Annualmente il Responsabile dell' Ufficio di Piano farà pervenire al Comitato dei Sindaci una dettagliata relazione sui lavori condotti e lo stato di attivazione degli stessi, segnalando le eventuali criticità in merito alle quali il Comitato dei Sindaci potrà assumere eventuali correttivi.

12.11) Riunioni e validità delle sedute - La Rete Territoriale si riunisce ogni qualvolta viene convocato. Le sedute vengono convocate dal Responsabile Ufficio di Piano almeno cinque giorni prima dalla data fissata a mezzo avviso da trasmettere ai componenti con posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto e contenente l'ordine del giorno , il luogo, la data e l'ora della convocazione . Nei casi di comprovata urgenza o di autoconvocazione l'avviso dovrà essere trasmesso almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. La Rete Territoriale può essere convocata dal Responsabile Ufficio di Piano dietro richiesta sottoscritta da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o su richiesta del Presidente del comitato dei Sindaci.

Le riunioni della Rete Territoriale sono valide in presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o su richiesta esplicita del Presidente del Comitato dei Sindaci . Le riunioni della Rete Territoriale sono valide in presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Alle riunioni della Rete Territoriale in relazione a specifici argomenti, possono prendere parte esperti esterni, rappresentanti di enti e associazioni appositamente convocati. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale. Copia dell'atto sarà consegnata ai Comuni del Distretto a fini della conoscenza di tutta la cittadinanza.

12.12) Gruppi di lavoro interni alla Rete Territoriale - La Rete Territoriale istituisce dei gruppi di lavoro per ogni area tematica d' intervento e nomina al suo interno un responsabile. Il responsabile provvederà alla convocazione del gruppo di lavoro coinvolgendo le strutture operanti nel settore di riferimento e redigendo in apposito verbale, controfirmato dai componenti il coordinamento del tavolo. L'esito degli incontri dei gruppi di lavoro sarà presentato all'Ufficio di Piano.

12.13) Revoca, dimissioni, sostituzioni - Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile dell' Ufficio di Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza del componente dell' ufficio di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione, per i seguenti motivi:

- a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici.
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- c) assenza ingiustificata a due sedute anche non consecutive.

Ogni componente può dimettersi dall' Ufficio di Piano solo a seguito di comunicazione scritta dell'ente di provenienza al Responsabile dell' Ufficio di Piano con preavviso di almeno 15 giorni. E' facoltà dell'Ente individuare altra risorse ad integrazione di quella dimissionaria.

12.14) Accesso agli atti

L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia. I comuni del distretto possono richiedere, in qualsiasi momento, copia degli atti, al fine di consentire l'accesso ai cittadini.

Art. 13 Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere avanzate dalla Rete Territoriale che, a maggioranza dei componenti, propone al Comitato dei Sindaci eventuali variazioni. Le proposte di modifica dovranno essere approvate a maggioranza dal Comitato dei Sindaci.

Art. 14 Norma finale

Per quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell' approvazione da parte del Comitato dei Sindaci e sarà pubblicato sui siti internet di ciascun comune del Distretto 44, per l'esercizio del diritto di informazione alla cittadinanza, nonché inviato ai componenti della Rete Territoriale.

Art. 16 Convenzione

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lgs 267/2000) redatto ai sensi del Decreto Presidenziale n. 574/Gab compresi allegati, che sarà sottoscritta dai vari Sindaci dei Comuni del Distretto successivamente all' approvazione del presente Regolamento.

Art. 17- Individuazione delle azioni da attivare nel territorio di competenza

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, nell' ambito delle analisi dei bisogni, vengono individuate quali priorità e azioni da attivare nel territorio del Distretto sociosanitario 44 le azioni interne ai Piani di zona, ai Piani di Attuazione Locali (PAL), all' Avviso ministeriale n. 4/2016 per soggetti/nn. ff. in condizioni di povertà estrema, alla Quota povertà estrema fondo povertà 2018 e 2019, al PON INCLUSIONE Avviso ministeriale n. 1_19 PaIS, ai PAC anziani e PAC infanzia, ai progetti HOME CARE PREMIUM finanziati da INPS, al Piano Regionale della Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Povertà, del PON INCLUSIONE FSE ; del Po I FEAD, dei Fondi INPS -HCP, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO - SANITARI DISTRETTUALI

(ex art. 30 D. lgs n.267/2000)

L'anno 2021(duemilaventuno) il giorno 23 del mese di settembre alle ore 12, 15, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa, rappresentato dal Sindaco Avvocato Giuseppe Cassì, sono presenti :

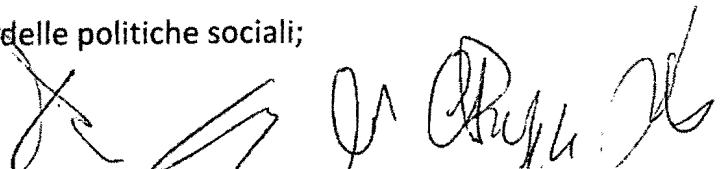
- l'Amministrazione comunale di Ragusa rappresentata dal dott. Luigi Rabito, assessore ai Servizi Sociali, in ciò delegato dal sindaco Avv. Giuseppe Cassì;
- l'Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina rappresentata dal Sindaco dott. Giovanni Barone;
- l'Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi rappresentata dall' Assessore ai servizi sociali Carmelo Ragusa in ciò delegato dal sindaco on. Sebastiano Gurrieri
- l'Amministrazione comunale di Monterosso Almo rappresentata dal Sindaco dott. Salvatore Pagano
- l'Amministrazione comunale di Giarratana rappresentata dal Sindaco dott. Bartolo Giaquinta.

PREMESSO

- che la legge regionale 9 maggio 1986 n. 22, degli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali , disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- che con D.P.R.S. del 4 novembre 2002 la Regione Siciliana , a norma del comma 3, lett. a) dell' art.8 della legge 8 novembre 2000 , n.382,ha individuato, quale ambito territoriale , il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n.328, nell' ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambito territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- che, a norma dell'art. 21 del d. lgs 15 settembre 2017, n. 147 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale , quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n.328/2000 è responsabile l'elaborazione dei seguenti Piani:



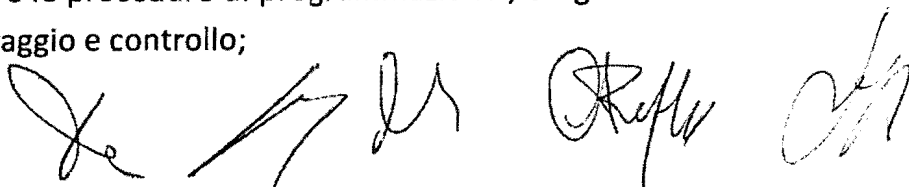
- a) un Piano sociale nazionale , quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 328 del 2000 ;
- b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
- c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze , di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che, a norma del comma 5 del medesimo art. 21 del d. lgs 147/2017 la Rete della protezione e inclusione sociale si articola in tavoli regionali e livello di ambito territoriale.
- Che ciascuna regione definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e la consultazione delle parti sociali e, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo , nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali;
- che, a norma del successivo comma 8 la Rete della protezione e dell'inclusione elabora linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani suesposti e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, di metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni;
- che le superiori linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che si affiancano alle linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;
- che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato " Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019 . Apprezzamento";
- che le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona e con gli strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (FONDO POVERTA', PON INCLUSIONE, PAC, PO FERS , PO FSE , risorse comunali proprie, etc.) ;
- che le già menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-Sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;



- che con D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato, sulla base di quanto previsto dall' art. 14 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n.147 . Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà , il *"Piano regionale per la lotta alla povertà preso d'atto"*;
- che con D.A. n. 43 del 30 maggio 2019, L'Assessore della Famiglia , delle Politiche sociali e del Lavoro ha approvato, in coerenza con quanto indicato il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate *"Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del fondo Povertà (annualità 2018)"*, nell'ottica di integrare la programmazione delle risorse previste per l'inclusione sociale e agevolare la costruzione di un sistema coordinato di servizi e interventi sociali;
- che con D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019 è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà , caratterizzata da percorsi di attivazione e di inclusione sociale dei beneficiari e da una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi sociali di contrasto alla povertà, in continuità con quanto già previsto con il citato d. Lgs. 147/2017;
- che in data _____ presso la sede del Comune di _____ , è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n.267/2000, l' Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Coesione** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio-assistenziale ; che in data _____ presso la sede del Comune di _____ , è stato sottoscritto, in conformità all' art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio-assistenziale;
- che in data _____ presso la sede del Comune di _____ , è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n.267/2000, l' Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Attuazione Locale (PAL)** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio-assistenziale;
- che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all' articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il DM 26 settembre 2016 , allo art. 4 dispone che le regioni assumano l'impegno:
- prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali; punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali , da parte di aziende sanitarie e comuni , così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;
- attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza , che integri le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali in modo da assicurare la continuità assistenziale ,

superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

- implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multi professionali UVM, di cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o di chi ne fa le veci;
- adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n.328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli eventi con delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
- formulare indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario, e sociale per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente(es.: budget di cura);
- che la Regione siciliana ha con legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dell'art. 9, così come modificato dall'art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istituito il fondo unico per la disabilità, quale fondo "ideale" le cui fonti di finanziamento sono costituite da : a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017; b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge; c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate dagli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti; d) risorse statali finalizzate; e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale; f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali;
- che con D.P.R.S. n. 589 del 31 agosto 2018 sono stati disciplinate le modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari a favore di disabili gravissimi, gravi e psichici ricoverati nella Comunità alloggio;
- che con DPCM del 21 novembre 2019 pubblicato nella GURI del 04.20.2020, è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021, che dispone che le Regioni adottino secondo gli indirizzi ministeriali il Piano Regionale Non Autosufficienza;
- che con circolare prot. n. _____ del 17 aprile 2020 sono stati impartiti gli indirizzi per la semplificare le procedure di programmazione, erogazione dei servizi di assistenza e di monitoraggio e controllo;



- che con delibera di Giunta regionale del 4.06.2020 è stata approvata la programmazione regionale a valere delle risorse FNA – anno 2018;
- che ai Comuni, a norma dell' articolo 13 del D. Lgs 267/2020 , spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie , attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi ,al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi ,i già menzionati Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione , ai sensi dell' articolo 30 del D.Lgs.267/2000 ;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, i PAL , gli AVVISI 3/16, 4/16 , 1_19 PaIS, Fondo povertà estrema, home care premium, PAC ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante: organismo politico- istituzionale, denominato **Comitato dei Sindaci** ; un ufficio comune , che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa , denominata **Ufficio di Piano** ; un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona , del PAL, DEGLI AVVISI VARI relativi alla povertà, dei PAC, DEI PROGETTI HOME CARE PREMIUM e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato **Rete territoriale** per la protezione e l'inclusione sociale e articolato in tavoli di concertazione distrettuale;
- che il funzionamento dei suddetti organismi è stato regolato con l'adozione da parte del Comitato dei Sindaci , nella seduta del ____ , del disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. ____ di ____;
- che i citati enti si impegnano a fare approvare lo schema della presente Convenzione dai rispettivi Consigli Comunali;

VISTI:

- La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";

- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. mm. ii.
- La legge 8 novembre 2000 , n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- lo Statuto dei Comuni contraenti

Tutto ciò premesso , tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Recepimento delle premesse

La presente è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art.2 Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di Attuazione Locale (PAL), dal Piano Regionale Non Autosufficienza , dal Fondo Povertà, dall' Avviso 4/2016, dalla QSFP2018, dal PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016, dal PON INCLUSIONE, dall' Avviso 1_19 PAIS, dai PAC ANZIANI E INFANZIA, dai progetti HCP, dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e varie (private, etc) , che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citati e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali.

Pertanto, con la presente Convenzione vengono determinati :

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza , pubblicità, economicità, efficienza, e rispondenza al pubblico interesse dell' azione amministrativa .

Art. 3 Oggetto, Obiettivi e durata

La presente Convenzione , stipulata ai sensi dell'art. 30 Del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali(FNPS), Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita indipendente" , Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) PON INCLUSIONE FSE , FONDO di POVERTA' ESTREMA, HCP, FONDO PO LEAD, FONDI PAC

e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari , nazionali, regionali e con fondi privati.

La convenzione , come definita è regolamentata dal presente atto, e fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione dei sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finalizzati con altre fonti di finanziamento; prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- c) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi di cui al superiore ART. 2 ;
- d) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, e di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

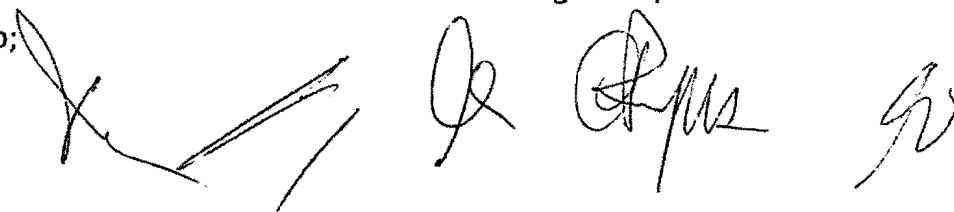
La durata della convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della stipula della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente rinnovabile per altri tre anni. La convenzione, alla scadenza dei sei anni , dovrà essere rinnovata seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 20 della Convenzione.

Art.4 Compiti del Comune aderente al distretto per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione ciascun comune aderente svolgerà le seguenti funzioni:

- rafforza l'Ufficio sociale/Segretariato sociale e professionale , quale presidio di prossimità, punto unico di interlocuzione dei cittadini che attengano alla fragilità delle famiglie e dei loro componenti;
- censisce i bisogni e le fragilità della propria Comunità , prende in carico e fornisce aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- individua tra gli operatori dell' Ufficio sociale il Case Manager responsabile della persona presa in carico;



- predispone d'intesa con l'ASP, territorialmente competente il progetto personalizzato ex art. 14 della legge 328 del 2000, artt. 21 e segg. Del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 o previsto da altre disposizioni di legge;
- predispone il progetto personalizzato "dote educativa" per i minori a rischio esclusione sociale delle periferie a rischio
- predispone, sulla scorta del fabbisogno censito e dei progetti personalizzati da attuare, la relazione sociale dei fabbisogni censiti da inoltrare all'Ufficio di Piano;
- smista e/o segnala le richieste di prestazione ai servizi sociali all'ufficio Piano;
- collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica, assicurando la partecipazione dell'Assistente sociale e dell'operatore dell'Ufficio sociale "Case Manager" alle sedute dell'UVM/UVI riguardanti la persona che ha fatto richiesta;
- accede con case manager alla cartella sociosanitaria e socio-assistenziale informatizzata della persona presa in carico per la valutazione e il monitoraggio dei servizi erogati allo stesso;
- partecipa alle attività dell'Ufficio Piano per la gestione associata dei servizi.

Art. 5 Compiti del Comune capofila

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione è individuato, quale Comune capofila per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di RAGUSA.

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona, dal PAL (Piano di Attuazione Locale), dal Pon Inclusione, dai PAC, dal PO I FEAD, dai progetti HCP, dal Piano per la Non Autosufficienza, dal "Dopo di Noi" e dagli altri programmi e progetti comuni, e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale e di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

- provvedere ad apportare le necessarie modifiche alle programmazioni distrettuali di cui ai superiori capoversi in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste della Regione , supportato dall' Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresentare presso enti e amministrazioni , dei soggetti sottoscrittori del Piano di Zona , del PAL , del Piano per la Non Autosufficienza, del PON INCLUSIONE e delle altre programmazioni distrettuali di cui ai superiori capoversi;
- adottare tutti gli atti , le attività, le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro , per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune capofila , o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dalle programmazioni distrettuali di cui ai superiori capoversi.

Art. 6 Comitato dei Sindaci

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico- amministrativo della gestione delle programmazioni distrettuali di cui ai precedenti articoli. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell' Ufficio Piano, Il Direttore Generale /Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci .

Il Comitato dei Sindaci approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all' Ufficio di piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare :

- a) il **Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali , di cui all'art. 20 della legge 328 del 2000;

- b) Il Piano di Attuazione Locale (PAL) , quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 147/2017;**
- c) Gli avvisi ministeriali di cui al PON INCLUSIONE FSE;**
- d) I fondi PAC;**
- e) I fondi HCP;**
- f) Il fondo PO I FEAD;**
- g) Il Piano per la non autosufficienza , quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze , di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;**
- h) il programma del " dopo di noi" quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.**

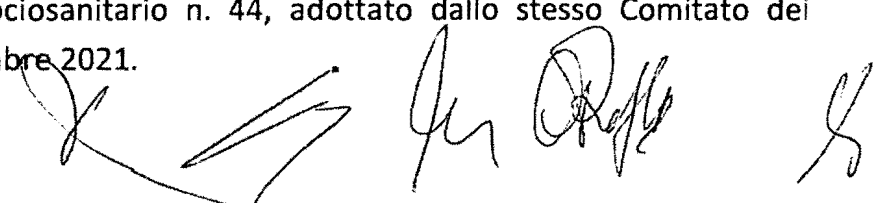
Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono individuate e regolamentate dal regolamento del distretto socio-sanitario n. 44, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 23 settembre 2021.

Il Comitato dei Sindaci invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate , nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

Art. 7 Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comunale denominato Ufficio di Piano , quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa. All' Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali. L' Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie è per svolgere efficacemente ed efficacemente le funzioni e i compiti assegnati all' ufficio stesso. L' Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso la adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti , con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorchè posto , sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell' Ufficio di Piano .

La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dello Ufficio di Piano sono regolamentati dal regolamento sull' organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 44, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 23 settembre 2021.



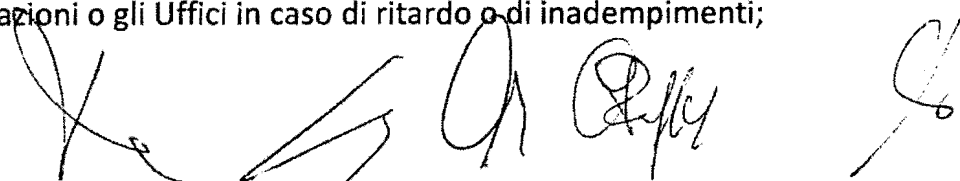
L' Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto sociosanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

L' organico dell' Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione /assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON inclusione, QSFP, PAC etc.) ove ritenuta spesa ammissibile.

Art. 8 Responsabile dell' Ufficio di Piano

Il Responsabile dell' Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, e viene individuato nel Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di tre anni. Alla scadenza naturale dell' incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina, Il Responsabile dell' Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell' ufficio stesso. Esso in particolare :

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida la base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all' Ufficio di Piano, interpellando direttamente se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell' attuazione dei programmi affidati all' Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove le definizioni di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardo o di inadempimenti;



- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle attività delle loro funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) Cura , ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
- l) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci;

Art.9 Composizione dell' Ufficio di Piano e costi

La dotazione organica del personale dell' Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell' assetto organizzativo dell' Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare , in modo puntuale , l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune capofila con correlata applicazione degli istituti giuridici.

La dotazione organica dell' Ufficio Piano, così come definita dal Regolamento per il funzionamento del Distretto 44 approvato dal Comitato dei Sindaci in data 23 settembre 2021, è costituita mediante l' apporto di ogni comune del Distretto; ne fanno parte in maniera stabile, oltre al Dirigente Servizi Sociali del Comune capofila con funzione di responsabile dell' Ufficio Piano, i seguenti soggetti:

Comune di Ragusa:

- Responsabile Area povertà e inclusione sociale e Area Anziani;
- Responsabile Area Disabili;

Comune di Santa Croce Camerina: 1 componente;

Comune di Giarratana: 1 componente;

Comune di Monterosso Almo: 1 componente;

Comune di Chiaramonte Gulfi: 1 componente

In relazione alla particolarità degli argomenti trattati, il suddetto Ufficio Piano può essere integrato, su disposizione del Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune Capofila, di volta in volta da un numero massimo di due dipendenti dei comuni del distretto in relazione alle attitudini dei soggetti. Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate il Distretto 44, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa

posizione (economica). Il Responsabile dell' Ufficio di Piano , redige a tal fine apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Qualora la convenzione abbia ad oggetto la gestione associata dei servizi e delle attività proprie di ciascun comune associato, l' istituendo Ufficio di Piano svolgerà la funzione di supporto a tali attività. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, l' Ufficio di Piano sarà potenziato con ulteriori risorse umane , ai sensi del presente articolo , ed economiche , secondo le modalità definite dall'art. 18 della presente Convenzione.

Art. 10 Personale dell' Ufficio di Piano

Le risorse umane assegnate all' Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in oggetto presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge. Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il Responsabile dell' Ufficio di Piano è individuato nel Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune Capofila. Lo stesso svolgerà la propria attività di norma per almeno ____ ore la settimana. Il personale con o senza distacco facenti parte dell' Organico dell' Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell' Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

Art. 11 Rimborso servizio reso per l' Ufficio di Piano

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione aderente.

Art. 12 Incentivazione del personale dell' Ufficio di Piano

I componenti dell' Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all' Ufficio di Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nei limiti della quota parte di finanziamento dei Piani di Zona e delle eventuali quote parte di finanziamento delle altre programmazioni distrettuali destinate all' incentivo del personale inserito nell' Ufficio Piano.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato ,individuare apposita voce che prevede la valorizzazione della PO in rapporto all' espletamento di attività presso Uffici a carattere *sovra comunale*.

Art. 13 Rete territoriale per la protezione e l' inclusione sociale

- 1) Con la presenta convenzione è costituita la "Rete territoriale per la protezione e l' inclusione sociale" che rappresenta il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON inclusione, Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza(FNA)," Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente", Fondo Famiglia, e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali comunali e con fondi privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal d.lgs.147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- 2) La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA),Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM) , l'Ufficio Scolastico Provinciale , Osservatorio dispersione scolastica, L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna(U.E.P.E) , Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.
- 3) La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto sociosanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.
- 4) La Rete territoriale , coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, Pon inclusione, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:
 - partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
 - si esprime sulla Relazione sociale distrettuale ,anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.



5) La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci e si articola in tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia/Minori, Anziani, disabili , Povertà, Immigrazione, etc).

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni due anni, dall' Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

6) la disciplina in merito alla costituzione della Rete, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento sono stabiliti dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.44 adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 23 settembre 2021 .

Art. 14 Scambio di informazioni

Per tutte le attività – dirette o indirette – legate alla gestione del Piano di Zona , del PAL, del Piano per la Non Autosufficienza e di ogni altra programmazione condivisa, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione , gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all' interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia delle diverse programmazioni, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art. 15 Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Gli enti associati si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione , ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 16 Bilancio di Distretto

Le risorse necessarie all' organizzazione dei servizi sociali sono quelle proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi , dei trasferimenti della Regione , dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto. Le quote di

compartecipazione dei Comuni Associati sono definite in proporzione alla popolazione residente.

Il Comitato dei Sindaci , entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di compartecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dello Ufficio di Piano per l'anno successivo, compreso quello per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo , in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell' Ufficio di Piano.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell' Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell' Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione . Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell' anno successivo.

Art. 17 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci.

Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione , le controversie saranno devolute all'organo giudiziale competente.

Art. 18 Recesso

La Convenzione consente la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, la realizzazione di economie di scala e l'esercizio coordinato e condiviso delle funzioni amministrative e organizzative.

Ciascuno degli enti associati può esercitare , prima della naturale scadenza , il diritto di recesso unilaterale , mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione del Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R.. da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell' ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il Comune che esercita il diritto di recesso non potrà fruire della gestione associativa dei servizi e degli interventi sociali delle risorse assegnate al Distretto Socio-sanitario, in

quanto considerato unico ambito territoriale di riferimento delle programmazioni regionali e nazionali.

Art. 19 Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa , prima della naturale scadenza , nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare , la volontà di procedere al suo scioglimento . Lo scioglimento decorre , in tal caso al 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 20 Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto , da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 21 Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità e di approvazione della presente convenzione.

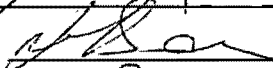
Art. 22 Rinvio

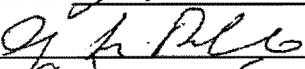
Per quanto non previsto nella presente Convenzione , le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e al regolamento distrettuale sull' organizzazione e funzionamento del distretto 44 approvato nel Comitato dei Sindaci del 23 settembre 2021

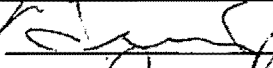
Letto, confermato e sottoscritto.

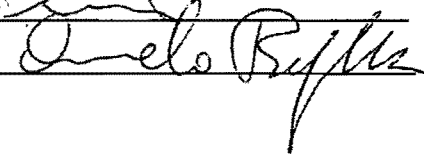
(seguono firme enti sottoscrittori)

Per il Sindaco del Comune di Ragusa: 

Il Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina: 

Il Sindaco del Comune di Giarratana: 

Il Sindaco del Comune di Monterosso Almo: 

Per il Sindaco del Comune di Chiaramonte Gulfi: 



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

Libero Consorzio Comunale ex Provincia di Ragusa



Il sottoscritto Sebastiano Gurrieri Sindaco pro-tempore di Chiaramonte Gulfi,
con la presente

DELEGA

Il Sig. Carmelo Ragusa, nato a Chiaramonte Gulfi il 18.03.1957, Assessore ai Servizi Sociali a rappresentarlo con potere di firma, al Comitato dei Sindaci, per la Convenzione per la gestione in forma associativa dei servizi e degli interventi sociali e socio/sanitari distrettuali, presso il Comune di Ragusa in data 23 settembre 2021, alle ore 11,00.

Chiaramonte Gulfi 23 ottobre 2021



IL SINDACO
Sebastiano Gurrieri



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

GABINETTO DEL SINDACO - C.so Italia,72 - Tel. 0932-676386
sindaco@comune.ragusa.gov.it

Prot. n.

/Gab.Sind.

Ragusa, 20 settembre 2021

IL SINDACO

Giuseppe Cassi nato a Catania l'11/04/1963,

DELEGA

relativamente alla stipula della convenzione per la gestione in forma associativa dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari distrettuali in data 23 settembre 2021 il dott. LUIGI RABITO nato a Ragusa il 20/01/1955, assessore ai servizi sociali del Comune di Ragusa.

Il Sindaco
Giuseppe Cassi

COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N.0122513/2021 del 23/09/2021